

---

# I QUATTRO CODICI DELL'AUDITING

---

---

IPSOA INFORMATICA

---

---

I QUATTRO CODICI DELL'AUDITING

---

# **REVISIONE CONTABILE**

---

---

1982

IPSOA INFORMATICA

---

### NOTA PER IL LETTORE

Il testo che viene pubblicato, con l'autorizzazione dell'Autrice, risale al 1982 e, precisamente, immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Lo scenario tecnico è in linea con il Principio Contabile n. 7 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, aprile 1981, voce D.VI ed il Principio di Revisione n. 14 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, del maggio 1981, par. 3 e con le situazioni proprie del periodo transitorio previsto dalla predetta normativa.

L'Autrice, consulente del lavoro, all'epoca di stesura dell'opera allegata, era *Audit manager* nella IACO REVISIONI S.A.S., società di revisioni iscritta all'Albo Speciale della CONSOB di cui al DPR 31 marzo 1975, n. 136.

⊕ ⊕ ⊕

Nelle opere a fogli mobili, come i "*I quattro codici dell'auditing*", Ipoa Informatica, 1982, proprio a ragione delle modalità di aggiornamento di questo tipo di editoria, schede nuove sostituiscono le precedenti perdendosi l'evidenza dei contributi dottrinari che connotano od hanno connotato uno specifico periodo dell'evoluzione (nel caso di specie) dell'*accounting* e dell'*auditing*.

Franco Pontani

# I QUATTRO CODICI DELL'AUDITING

## REVISIONE CONTABILE

*Coordinato da Paolo U. Rossi, certified internal auditor*

*con la collaborazione di:*

per il **Testo base, cap. V - Influenza dell'informatica sulla revisione contabile:**

- dott. Giampiero Trovesi; Direttore Sistemi di controllo gestionale - IBM Italia S.p.A.

per la **Voce 0 - Prospetti e schemi di bilancio:**

- dott. Giancarlo Pagliarini, dell'Università di Parma e membro del Direttivo AIAF Associazione Italiana Analisti Finanziari

per la **Voce 1 - Cassa e banche \*:**

- dott. Mauro Pennisi, Audit Manager - Italaudit S.p.A.

per la **Voce 2 - Titoli \*:**

- rag. Alessandro Brasca: Partner - Reconta Touche and Ross s.a.s.

per la **Voce 3 - Crediti \*:**

per la **Voce 4 - Inventari \*:**

per la **Voce 5 - Ratei e risconti \*:**

- dott. Osvaldo Angeretti: Partner - Helios Italia s.a.s.

per la **Voce 6 - Immobilizzazioni materiali \*:**

- dott. Giuseppe Abatangelo: Audit Manager - Ernst & Whinney S.n.c.

per la **Voce 7 - Immobilizzazioni finanziarie \*:**

- rag. Alessandro Brasca: Partner - Reconta Touche and Ross s.a.s.

per la **Voce 8 - Immobilizzazioni immateriali:**

- dott. Lorenzo Penca, Audit Manager - M.P. Revisioni s.a.s.

per la **Voce 9 - Debiti \*:**

per la **Voce 10 - Mutui e prestiti obbligazionari \*:**

- dott. Carlo Maria Cugnasca: Partner - Sala Scelsi Farina Binder Dijker Otte & Co., Società di revisione s.a.s.

per la **Voce 11 - Fondi di accantonamento \*:**

- dott.ssa Ambra Tosoratti, consulente del lavoro in Milano

per la **Voce 12 - Patrimonio netto \*:**

- dott. Mario Boella: Membro del Consiglio di Amministrazione - Compagnia Europea di Revisione Org.ne S.p.A.

per la **Voce 13 - Ricavi \*:**

- dott. John Agterberg: Registered Accountant in Olanda

per la **Voce 14 - Contabilità industriale e costo del venduto \*:**

- dott. Ferdinando Belloni: Membro del Consiglio di Amministrazione - R.I.A. Società Nazionale di Certificazione S.p.A.

per la **Voce 15 - Spese generali, amministrative e di vendita \*:**

- dott. Mario Pfeiffer: Partner - Toris Società di Revisione s.a.s.
-

per la **Voce 16 - Oneri e proventi \***:

- dott.ssa Maria Luisa Mesiano: Audit Manager - Fides Certificazione s.a.s.

per la **Voce 17 - Imposte e tasse:**

per la **Voce 18 - Utili/perdite d'esercizio \*:**

- dott. Osvaldo Angeretti: Partner - Helios Italia s.a.s.

per la **Voce 19 - Salari e stipendi \*:**

- dott.ssa Ambra Tosoratti: consulente del lavoro in Milano

per la **Voce 20 - Conti d'ordine:**

- dott. Bruno Dei: Partner - Bompani Audit s.a.s.

per la **Voce 21 - Variazione situazione patrimoniale e finanziaria:**

- prof. Imerio Facchinetti: dell'Università di Bergamo

per la **Voce 22 - Analisi comparative e trends:**

- prof. Imerio Facchinetti: dell'Università di Bergamo

per la **Voce 23 - Imposte differite**

Un vivo ringraziamento alle Società di Revisione Contabile (elencate in ordine alfabetico) per il loro intervento \*\* sia in termini di revisione critica degli elaborati che di messa a disposizione di materiale didattico.

Arthur Andersen & Co. (S.n.c.)

Arthur Young & Co.

Bompani Audit di Bruno Dei (S.a.s.)

Certa (S.r.l.) Istituto italo-germanico di Revisione e Certificazione

Compagnia Europea di Revisione e Organizzazione (S.p.A.)

Coopers & Lybrand (S.a.s.)

Deloitte Haskins & Sells

Ernst & Whinney (S.n.c.)

Fides Certificazione (S.a.s.)

Helios Italia di Dott. Maurizio Camerano (S.a.s.)

I.A.CO Revisioni & Co. di Dott. Franco Pontani (S.a.s.)

Italaudit (S.p.A.)

M.P. Revisioni di Rosario L. Calogero (S.a.s.)

Peat, Marwick, Mitchell & Co.

Price Waterhouse (S.a.s.)

Reconta Touche & Ross di B. Gimpel & Co. (S.a.s.)

R.I.A. Società Nazionale di Certificazione (S.p.A.)

Sala Scelsi Farina Binder Dijker Otte & Co.

Toris Società di Revisione (S.a.s.)

---

\* Il Dott. Franco Pontani, dottore commercialista in Milano ha curato la parte relativa agli aspetti fiscali della presente Voce.

\*\* Quanto da noi scritto è naturalmente frutto di nostra elaborazione e non impegna dunque in alcun modo le società in elenco.

---

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

- 0. GENERALITÀ
  - 1. Premessa
  - 2. Definizioni
  - 3. Natura e classificazioni
  - 4. Collegamento con altre voci
  
- 1. METODI DI CONTABILIZZAZIONE
  - 1. Computo dell'accantonamento al fondo
  - 2. Presentazione a bilancio
  - 3. Pratiche correnti e casistica
  - 4. Sintesi
  
- 2. PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO
  - 1. Caratteristiche del sistema di controllo interno
  - 2. Procedure ed autorizzazioni
  - 3. Obiettivi di controllo interno
  - 4. Problematiche connesse con l'EDP
  
- 3. PROCEDURE DI REVISIONE
  - 1. Obiettivi della verifica
  - 2. Controllo dei conti ed analisi della documentazione
  - 3. Programma di revisione (Audit Program)
  
- 4. ASPETTI FISCALI
  - 1. Generalità
  - 2. Accantonamenti e utilizzo del fondo TFR
  - 3. Fondi di previdenza interni
  - 4. F.I.R.R. e indennità suppletiva
  - 5. Esposizione in bilancio e nelle scritture contabili
  - 6. Raccordo tra logica civile e logica fiscale
  
- A. APPENDICE
  - 1. Bibliografia essenziale
  - 2. Domande di controllo

*Elenco figure:*

- 3. PROCEDURE DI REVISIONE
  - Fig. 1 Fondo trattamento di fine rapporto par. 11.3.2.
  - Fig. 2 Fondo trattamento di fine rapporto par. 11.3.2.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**11.0.**

0. GENERALITÀ - Sommario

pag. 1

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**0. Generalità**

---

1. Premessa
2. Definizioni
3. Natura e classificazioni
4. Collegamento con altre voci

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

O. GENERALITÀ

1. Premessa

**11.0.1.**

pag. 1

**1. PREMESSA**

Nella presente voce trattiamo solo del fondo trattamento fine rapporto di lavoro dipendente<sup>1</sup>.

I fondi costituiti a fronte di attività sono stati commentati nelle corrispondenti voci dell'attivo (Voce 3 - Crediti, Voce 6 - Immobilizzazioni materiali, Voce 8 - Immobilizzazioni immateriali, Voce 2 - Titoli, Voce 4 - Inventari). Inoltre è stato considerato il fondo imposte nella Voce 17 - Imposte e tasse.

Per completezza citiamo l'esistenza di possibili fondi rischi ed oneri presenti tra cui fondo garanzia prodotti.

Per quest'ultimo il criterio è quello di accantonare uno specifico fondo per possibili sostituzioni in garanzia e riparazioni gratuite ecc., derivanti da vizi dei prodotti venduti, coperto da clausole di garanzia.

Tale fondo deve essere stanziato in connessione ai ricavi di vendita nel periodo in cui i medesimi sono insorti in base ad esperienze storiche delle società ed elaborazioni statistiche documentabili.

Relativamente ad oneri e rischi, essendo passività certe ma non determinabili in misura specifica ed analitica, occorre costituire congrui fondi stanziati in via presuntiva.

Circa le fattispecie ed il criterio valutativo di presentazione a bilancio si rinvia ai «Principi contabili - Doc. n. 7» dei Dottori Commercialisti<sup>2</sup>.

Questi fondi assumeranno la natura di essere a breve o/medio-lungo termine a seconda che le variazioni numerarie previste sorgano, o meno, nell'esercizio successivo a quello dell'esposizione del fondo.

In termini di controllo interno e di procedure di revisione, valgono le considerazioni riportate nella presente voce e riferite alla specifica fattispecie considerata.

Occorre tenere conto, tuttavia, vendendo meno la disciplina prevista dal disposto di legge valido per il TFR,

<sup>1</sup> Per quanto concerne, invece, il F.I.R.R. (fondo indennità risoluzione rapporto agenti e rappresentanti di commercio) ed il «fondo indennità suppletiva di clientela» nella Voce 15 - Spese generali amministrative e di vendita, sono riportate le tipiche carte di lavoro del revisore ed un'esemplificazione.

<sup>2</sup> Giuffré, 1981.

**11.0.1.**

pag. 2

**FONDI DI ACCANTONAMENTO 11.**

GENERALITÀ 0.

Premessa 1.

che il revisore deve accertare sostanzialmente i seguenti aspetti:

- il rispetto della competenza;*
- la validità del criterio di determinazione del fondo;*
- l'eventuale correlazione con i ricavi di competenza.*

1646

Struttura base

Revisione contabile

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

0. GENERALITÀ

2. Definizioni

**11.0.2.**

pag. 1

**2. DEFINIZIONI**

---

Il trattamento fine rapporto di lavoro subordinato (TFR) rappresenta il diritto ad un'indennità, proporzionale agli anni di servizio, che matura in favore di ogni singolo lavoratore. Tale fondo viene computato alla data di chiusura del bilancio di esercizio, con riferimento alla situazione giuridica e contrattuale del dipendente.

L'impresa deve, infatti, riconoscergli, a norma di legge, il *quantum* maturato che diviene così parte del compenso. In ogni esercizio, pertanto, con riferimento al personale in forza alla fine dello stesso e tenuto conto dell'anzianità di servizio, il fondo accantonato nei confronti di ciascun dipendente deve essere incrementato, al fine di integrare l'ammontare dovuto al medesimo.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

0. GENERALITÀ \_\_\_\_\_  
 3. Natura e classificazioni

**11.0.3.**

pag. 1

**3. NATURA E CLASSIFICAZIONI**

L'istituto del trattamento economico di fine rapporto di lavoro<sup>1</sup> con la legge n. 297 del 29 maggio 1982<sup>2</sup> ha subito una radicale trasformazione, non solo nominale, rispetto alla precedente «indennità di anzianità». Mentre esula dalle finalità della presente trattazione commentare il significato e la portata del nuovo disposto di legge (ancora in fase di attuazione e oggetto di interpretazione) vale tuttavia la pena di chiarirne alcuni aspetti essenziali<sup>3</sup>.

La precedente indennità di licenziamento a partire dal 31 maggio 1982 è confluita nel TFR, di cui è andata a costituire l'ammontare iniziale. In effetti dal 1° giugno 1982 si procede al calcolo del fondo con i nuovi criteri dettati dalla legge, passando dal concetto di retribuzione differita (ex indennità di licenziamento) a quello di risparmio forzoso (TFR). Consensuamente, si determina la seguente situazione:

- il datore di lavoro* è tenuto a corrispondere, anno per anno, un'ulteriore quota di retribuzione a titolo di trattamento di fine rapporto;
- il lavoratore* è obbligato a prestare detta somma al datore di lavoro percependo un interesse legale predefinito.

Ne consegue che, con la nuova legge, il trattamento di fine lavoro è determinabile in ogni momento e non solo alla fine del rapporto come avveniva con l'istituto dell'indennità di anzianità (basata sull'ultima retribuzione percepita dal lavoratore e sulla sua anzianità aziendale).

I punti essenziali della nuova disciplina possono essere sintetizzati:

<sup>1</sup> Il fondo trattamento di fine rapporto analogamente all'ex indennità di licenziamento ha la natura di essere un fondo spese future, con la caratteristica dell'essere «certo che» ma «incerto quando» e «certo quanto» solo *protempore* e cioè con riferimento alla situazione giuridico-economica contrattuale in atto al momento della determinazione del *quantum* dovuto ai singoli dipendenti.

<sup>2</sup> Pubblicato nella G.U. n. 147 del 31 maggio 1982.

<sup>3</sup> Cfr. anche Mazza, «Il nuovo TFR», Ipsoa, 1982.

- periodo fino al 31 maggio 1982*: viene fittiziamente liquidata l'indennità di anzianità in base sia all'ammontare che avrebbe avuto a tale data, sia alla disciplina di legge e contrattuale vigente per ciascun lavoratore se avesse cessato il rapporto in pari data. La somma così determinata, come già detto, costituisce il primo accantonamento del nuovo TFR;
- accantonamenti annuali*: dopo tale data, per ogni anno, viene effettuato un nuovo accantonamento pari al 1/13,5 della retribuzione annua dovuta, che si somma agli accantonamenti precedenti;
- rivalutazione*: il TFR accantonato, viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso su base composta.

Mentre nei paragrafi seguenti vengono illustrati i metodi di computo, qui desideriamo sottolineare, per quanto concerne gli aspetti contabili, che, essendo il TFR considerato dalla nuova legge come un componente della retribuzione attuale del dipendente, tale disciplina lascia come unico elemento incerto il termine per cui il TFR si configura come un credito a termine, incerto, ma esattamente determinato (e dovuto ancorchè non disponibile). Per quanto concerne poi l'aspetto particolare del blocco della contingenza dal 1977 al 31 maggio 1982, in base alla legge 91/1977, si avrà uno scongelamento semestrale a blocchi di venticinque punti per il periodo 1° gennaio 1983 - 1° gennaio 1986 con un rientro alla normalità a partire dal 1° gennaio 1986. In termini operativi, le aziende, secondo alcuni orientamenti, dovranno per calcolare correttamente il TFR, fare una previsione circa il probabile esodo di personale nel suddetto periodo transitorio. Nel caso poi di prima certificazione di bilancio, il revisore dovrà verificare il vecchio fondo indennità licenziamento accantonato con il vecchio sistema.

I fondi trattamento fine rapporto si possono classificare in funzione della natura dei rapporti di lavoro ed in genere con riferimento alla metodologia specifica di calcolo che opera nelle singole categorie contrattuali.

A seguito della mensilizzazione di molti dei rapporti contrattuali in atto e della unificazione delle categorie, la classificazione obbedisce più a criteri di destinazione delle contropartite di accantonamento che non di creazione di categorie nell'ambito della posta dello stato patrimoniale.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

- 0. GENERALITÀ
- 3. Natura e classificazioni

**11.0.3.**

pag. 3

Le divisioni in genere utilizzate sono basate sulla segregazione delle seguenti categorie:

- a) dirigenti;
- b) impiegati;
- c) viaggiatori e piazzisti;
- d) operai.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

0. GENERALITÀ

4. Collegamento con altre voci

**11.0.4.**

pag. 1

**4. COLLEGAMENTO CON ALTRE VOCI**

I collegamenti riguardano il conto dei profitti e delle perdite per l'imputazione dei costi che derivano dall'incremento del fondo di trattamento di fine rapporto nel tempo.

Il collegamento inoltre si presenta con l'imputazione al costo della manodopera nella Voce 14 - Contabilità industriale e costo del venduto, per quanto concerne la ripartizione dei costi del personale tra:

- a) costo del venduto
- b) costi generali, amministrativi e di vendita.

I collegamenti sono connessi sia alla misura dell'accantonamento di incremento del fondo trattamento di fine rapporto, sia ai criteri di utilizzo del fondo stesso, in diretta contro partita a movimenti finanziari ai quali concorrono altresì i debiti verso l'Erario per le ritenute alla fonte che vengono effettuate in capo ai percipienti a titolo di acconto.

I collegamenti sono altresì con il par. 11.4. - Aspetti fiscali sia nell'ambito di questa voce sia con riferimento alla Voce 14 - Costo del personale.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**11.1.**

1. METODI DI CONTABILIZZAZIONE - Sommario

pag. 1

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**1. Metodi di contabilizzazione**

---

1. Computo dell'accantonamento al fondo
2. Presentazione a bilancio
3. Pratiche correnti e casistica
4. Sintesi.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

## 1. METODI DI CONTABILIZZAZIONE

## 1. Computo dell'accantonamento al fondo

**11.1.1.**

pag. 1

**1. COMPUTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO**

Il principio della rilevazione contabile è informato sia al *quantum*, sia al momento di manifestazione del fatto economico-finanziario.

Per ciò che concerne il primo aspetto, esso è in diretta connessione al rapporto economico e giuridico che viene intrattenuto con ogni singolo dipendente.

La disciplina è desumibile dal combinato degli artt. 2424 n. 5, 2429 con l'art. 2120 cod. civ.

L'art. 2120 cod. civ. precisa che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il presentatore di lavoro ha diritto a ricevere (e pertanto il datore di lavoro ha dovere di erogare) un trattamento di fine rapporto.

La situazione viene prima definita per il periodo chiuso al 31 maggio 1982, secondo la disciplina previgente alla legge n. 297/82, e tenuto conto delle regole dettate, in buona parte a livello analitico, dai contratti collettivi ed aziendali o da leggi speciali. Poi il trattamento viene definito in base al calcolo previsto dal nuovo art. 2120 cod. civ. che stabilisce che l'accantonamento sia calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari o comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso diviso 13,5 riducendosi proporzionalmente tale quota per frazioni di anno riferite al mese e computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Per ciò che concerne il concetto di retribuzione annua, questa comprende tutte le somme (compreso l'equivalente della prestazione in natura) corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato e che siano a titolo continuativo; pertanto con esclusione di ogni somma erogata a titolo occasionale (*una tantum*) e con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese. Concorrono alla determinazione della base di calcolo i seguenti elementi (a titolo esemplificativo):

- a) stipendio o paga base
- b) cottimo
- c) aumenti periodici
- d) indennità di contingenza
- e) premio di produzione, indennità sostitutiva di mensa, provvigioni, indennità accessorie previste dai contratti collettivi (indennità disagiata lavorazione, maggiorazione per lavori a turno, indennità di sotto-suolo, indennità maneggio denaro, ecc.)

- f) indennità sostitutiva di alloggio
- g) rateo di tredicesima mensilità o rateo di gratifica natalizia
- h) rateo di eventuali mensilità aggiuntive
- i) partecipazione ai risultati economici dell'impresa (partecipazione agli utili).

Con legge 31 marzo 1977 n. 91<sup>1</sup> erano stati «congelati» i punti di contingenza maturati sulle retribuzioni dal primo di febbraio del 1977, che non concorrevano alla determinazione della base di calcolo per il calcolo dei fondi di indennità di anzianità. Con la legge n. 297/82 i punti in questione vengono progressivamente «liberati» in un periodo transitorio di liquidazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio del 1986, con scaglioni di 25 punti di scatto semestrale. Tali punti, in ogni caso, debbono concorrere alla indennità liquidata in sede di risoluzione del rapporto di lavoro, antecedente l'assegnazione dell'ultimo scaglione.

L'accantonamento del fondo, pertanto, sarà influenzato, nel periodo transitorio, dall'inserimento graduale dei punti di contingenza che vengono liberati, dando luogo ad un accantonamento che, *protempore* e sino al gennaio del 1986, rappresenterà un debito inferiore a quello effettivamente insorgente nei confronti del lavoratore dipendente che dovesse, con riferimento ad una qualsiasi data intermedia, interrompere il proprio rapporto di lavoro, maturando il diritto a ricevere, in quella occasione, una indennità di anzianità superiore a quella che l'impresa ha effettivamente accantonato con riferimento al periodo di anzianità e allo *status* giuridico ed economico del dipendente.

Ogni anno il fondo accantonato all'inizio del periodo, per il 1982 è quello al 31 maggio 1982, viene rivalutato con la percentuale dell'1 e 1,5 per cento in misura fissa e del 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertato dall'ISTAT, al fine di adeguare in parte il potere di acquisto della moneta in cui sono espressi i fondi di TFR<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Pubblicato in G.U. n. 90 del 2 aprile 1977.

<sup>2</sup> L'articolo di P.D. sarà di estrema semplicità:

«Indennità di anzianità a fondo TFR» in cui il conto indennità di anzianità potrà essere classificato per categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, viaggiatori, operai) ed imputato al costo del venduto od alle spese generali a seconda della destinazione.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

## 1. METODI DI CONTABILIZZAZIONE

## 1. Computo dell'accantonamento al fondo

**11.1.1.**

pag. 3

Il secondo aspetto rilevante ai fini del computo del fondo è quello che dipende dalla durata di anzianità presa in considerazione. Il momento rilevante ai fini della determinazione è quello della chiusura dell'esercizio ed il periodo di anzianità è quello che decorre dal giorno dell'assunzione.

L'anzianità così calcolata può essere maggiorata di eventuali anzianità convenzionali riconosciute (per benemerienze nazionali, per passaggio da salariato, da categorie speciali, per convenzione assunta in sede di assunzione, ecc.) ed in questi casi si considera come anticipata la data di assunzione al lavoro. Questa operazione sarà tuttavia rilevante solo ai fini della determinazione dei fondi accantonati al 31 maggio 1982.

Per la determinazione dell'anzianità deve essere considerato tutto il periodo di servizio prestato dal lavoratore presso l'azienda, anche se con qualifiche diverse, poichè il passaggio dalla categoria operaia a quella impiegatizia (ad esempio) non comporta necessariamente una novazione del rapporto di lavoro, ma rappresenta unicamente un fenomeno di evoluzione nell'ambito della carriera all'interno di una impresa.

Può essere riconosciuta la novazione del rapporto in caso di passaggio da categoria operaia a quella impiegatizia, a quella dirigenziale solo allorchè ricorrano obiettivi e esigenze aziendali<sup>1</sup>.

Con riferimento alla durata, può essere modificata la metodologia di computo sia per variazioni contrattuali che per variazioni legislative, per cui, alla luce delle suddette modifiche il conteggio del TFR verrà operato per scaglioni differenziati con riferimento a ciascun periodo contrattuale o legislativo e a ciascuna categoria alla quale ha appartenuto il lavoratore. Pertanto nella ipotesi in cui il lavoratore abbia assunto qualifiche diverse (operaia, impiegatizia, dirigenziale) nel corso del periodo di anzianità, il calcolo del TFR potrà essere operato tenendo conto degli aspetti retributivi e di durata connessi a

<sup>1</sup> Cfr. Cassazione n. 4056 del 23 dicembre 1968, n. 2823 del 12 ottobre 1974. In particolare con sentenza n. 866 del 7 febbraio 1980 la Cassazione ha riconosciuto legittima la validità della clausola del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici a partecipazione statale che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro al momento del passaggio del lavoratore alla qualifica impiegatizia con il riconoscimento di una anzianità convenzionale pari al 20 per cento del periodo trascorso nella categoria salariale.

ciascun scaglione <sup>1</sup> e ciò almeno sino alla fine del periodo transitorio dettato dalla legge n. 297/82.

Ai fini della corretta determinazione del fondo è altresì rilevante la meccanica di utilizzo per effetto delle dimissioni o del licenziamento o comunque della cessazione del rapporto di lavoro subordinato del singolo dipendente.

I casi più ricorrenti di cessazione del rapporto di lavoro subordinato sono riconducibili ai seguenti:

- a) per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo;
- b) per limiti di età;
- c) per superamento del periodo massimo di assenza per malattia od infortunio;
- d) per cause di forza maggiore;
- e) per decesso del lavoratore;
- f) per risoluzione consensuale;
- g) per recesso durante il periodo di prova;
- h) per dimissioni.

Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. è dovuto il TFR che viene pagato per il periodo di anzianità prestato, secondo le norme contrattuali di durata e secondo le metodologie di computo desumibili dallo stesso art. 2120 cod. civ. o dai contratti collettivi, quando gli elementi della retribuzione che concorrono alla base di calcolo siano considerati di miglior favore per il lavoratore.

In considerazione del fatto che l'interruzione del rapporto di lavoro avviene nel corso di un esercizio e che il fondo accantonato è quello esistente all'inizio dell'esercizio stesso, una parte del diritto del lavoratore matura per una durata suppletiva rispetto alla previsione di accantonamento esistente all'inizio del periodo (oltre alla maturazione del diritto all'integrativo del TFR per i punti di contingenza non ancora definitivamente scongelati e che competono solo in sede di liquidazione).

<sup>1</sup> In questo senso la sentenza della Cassazione del 28 luglio 1969 n. 2860, sentenza n. 434 del 24 febbraio 1970, sentenza n. 2130 del 24 giugno 1972.

Ancora con riferimento alla durata nel computo del calcolo del TFR ai sensi della legge 18 dicembre 1960 n. 1561 (ribadito dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 204 del 28 dicembre 1971 ed oggi ai sensi della legge n. 297/82) l'indennità compete anche per una durata di anzianità inferiore all'anno ed a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 139 del 22 dicembre 1980, anche durante il periodo di prova.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

## 1. METODI DI CONTABILIZZAZIONE

## 1. Computo dell'accantonamento al fondo

**11.1.1.**

pag. 5

L'evento dà luogo a pratiche diverse di contabilizzazione, riconducibili alle seguenti <sup>1</sup>:

- a) imputazione al fondo TFR, per utilizzo dello stesso, della quota accantonata a nome del sigillo dipendente esistente all'inizio del periodo, ed imputazione della differenza tra il *quantum* accantonato e il *quantum* liquidato direttamente al conto dei profitti e delle perdite;
- b) imputazione al fondo TFR per utilizzo dell'intero *quantum* liquidato al lavoratore dipendente ed adeguamento solo alla fine dell'esercizio dell'ammontare accantonato al fondo attraverso il ricalcolo delle anzianità e dei *quantum* maturati dalla data di chiusura dell'esercizio alla fine dell'esercizio stesso, con imputazione della contropartita al conto dei profitti e delle perdite.

Queste due metodologie comportano evidenze diverse nel conto profitti e perdite:

- a) nel primo caso al conto profitti e perdite affluirà la quota parte non imputata al fondo del TFR erogata e la quota di accantonamento di integrazione del fondo TFR alla fine dell'esercizio;
- b) nel secondo caso le due voci saranno raggruppate nell'unico computo di adeguamento del fondo TFR alla fine dell'esercizio.

Ai fini di una corretta informazione devono essere disponibili le seguenti informazioni:

- a) ammontare delle indennità pagate;
- b) ammontare delle indennità accantonate,

anche al fine di poter correttamente determinare la dinamica dei flussi finanziari.

<sup>1</sup> La liquidazione dell'indennità darà luogo ad un articolo di P.D. del tipo:

TFR	a — a Dipendenti c/liquidaz. a Erario c/to rit. alla fonte
-----	--

nell'ipotesi in cui il fondo venga utilizzato per la quota accantonata all'inizio dell'esercizio  
ovvero

TFR	a — a Dipend. c/to liquidaz. a Erario c/to rit. alla fonte
-----	--

nell'ipotesi in cui l'utilizzo avvenga per l'intero ammontare di spettanza del lavoratore.

Il conto «Dipend. c/to liquidazione» si azzererà poi in contropartita a «Cassa» o «Banca c/c» all'atto del pagamento.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

1. METODI DI CONTABILIZZAZIONE
2. Presentazione a bilancio

**11.1.2.**

pag. 1

**2. PRESENTAZIONE A BILANCIO**

Il fondo TFR in base ai principi contabili deve essere iscritto interamente tra le passività a medio/lungo termine, in considerazione della scarsa rilevanza della parte del medesimo che viene liquidata nel periodo amministrativo successivo e della aleatorietà connessa alla determinazione di tale parte<sup>1</sup>. Nei casi in cui (di solito a seguito di eventi particolari) tale *quantum* possa essere stimato con ragionevole certezza e sia di entità significativa esso dovrà essere classificato tra le passività a breve. Il principio dell'imputazione del fondo è quello della sua congruità. Occorre perciò che il fondo sia commisurato al totale dell'indennità maturata a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio (cioè se è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi teorica in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro).

Concorrono invece alle passività contingenti, la differenza tra il totale accantonato ed il *quantum* derivante dall'effetto della liberazione dei punti di contingenza scaglionati in base al periodo transitorio e non ancora scaduti alla data dell'effettiva interruzione del rapporto di lavoro, essendo questo, all'atto della creazione, o integrazione del fondo, un fatto ipotetico<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> In senso contrario, cfr. le sentenze al par. 11.4.5 - Aspetti fiscali - Esposizione in bilancio e nelle scritture contabili.

<sup>2</sup> Questa affermazione contrasta con la dizione letterale dei «Principi contabili - Doc. n. 7», dei Dottori Commercialisti (Giuffrè, 1981) in quanto, all'atto della stesura degli stessi, il *quantum* da erogare in sede di liquidazione del dipendente non presentava elementi di raccordo con il *quantum* maturato in un periodo transitorio.

L'interpretazione da noi avanzata al momento attuale non è condivisa da tutti. Secondo alcuni infatti il fondo TFR da esporre in bilancio, dovrebbe accogliere anche l'accantonamento a fronte dei punti di contingenza congelati da erogare al dipendente che interrompe il rapporto per dimissioni o licenziamento. Tale ultima ipotesi si rende comunque applicabile in ogni caso qualora vi siano delibere di riduzione di personale che originano una passività certa. Tale effetto transitorio cessa a partire dal 1° gennaio 1986.

Tab. n. 1

Fondo indennità alla fine dell'esercizio che scade dopo il 31 maggio 1982 e prima del 1° gennaio 1983

## Accantonamento

## Liquidazione

- A) Computo sino al 31 maggio 1982 secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo sino a tale data.  
Stipendio mese di maggio (esclusa contingenza maturata dal 1° febbraio 1977) per numero mensilità contrattuali: 12 per numero anni e mesi di anzianità (o periodo di anzianità: ore, giorni).
- B) Adeguamenti fino alla chiusura dell'esercizio.  
Retribuzione corrisposta dal 1° giugno 1982 alla chiusura dell'esercizio: 13,5 per i dodicesimi solari che intercorrono tra il 31 maggio 1982 e la chiusura dell'esercizio, mantenendo la contingenza congelata.
- C) Adeguamento dell'indennità al 31 maggio 1982.  
1,5 per cento su A) per numero dodicesimi che intercorrono tra il 31 maggio 1982 e la data di chiusura dell'esercizio.  
+ 75 per cento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo intercorrente fra il 31 maggio 1982 e la data di chiusura dell'esercizio.
- B<sup>1</sup>) Adeguamento per l'ipotesi di chiusura del rapporto di lavoro del 1° gennaio 1983.  
Calcolo di cui al punto B) più integrativo dato sui punti di contingenza non ancora «liberati» ragguagliati al periodo di lavoro *post* 31 maggio 1982.
- C<sup>1</sup>) Adeguamento per l'ipotesi di chiusura del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio 1983.  
1,5 per cento su A) per numero dodicesimi che intercorrono tra il 31 maggio 1982 e la data di chiusura del rapporto di lavoro  
+ 75 per cento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il periodo intercorrente fra il 31 maggio 1982 e la data di chiusura del rapporto di lavoro.

Meno

fondo pensione (0,30 per cento su retribuzione erogata - ancorchè non pagata - dal mese di luglio 1982).

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

1. METODI DI CONTABILIZZAZIONE
2. Presentazione a bilancio

**11.1.2.**

pag. 3

Tab. n. 2

Fondo indennità alla fine dell'esercizio che scade dopo il 1° gennaio 1983 e sino al 1° gennaio 1986 incluso

- |  |  |
|--|--|
| <p>A) Fondo all'inizio dell'esercizio per i dipendenti in forza alla fine dell'esercizio.</p>  | <p>A<sup>1</sup>) Fondo all'inizio dell'esercizio per i dipendenti che cessano il rapporto durante l'esercizio.</p>  |
|  | più  |
| <p>B) Adeguamento di riporto alla fine dell'esercizio dato da:<br/>1, 5 per cento su A).<br/>+ 75 per cento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'esercizio.</p>                                | <p>B<sup>1</sup>) Adeguamento di riporto alla data di cessazione del rapporto:<br/>1,5 per cento su A<sup>1</sup>) per i mesi intercorrenti dall'inizio dello esercizio alla data di cessazione del rapporto.<br/>+ 75 per cento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'esercizio.</p> |
| <p>C) Adeguamento di anzianità sulla base della retribuzione annua incluso la «liberazione» di n. 50 punti di contingenza congelati dal 1° gennaio 1977 (e sino a raggiungere il 1° gennaio 1986 i 175 punti): 13,5.</p> | <p>C<sup>1</sup>) Adeguamento di anzianità sulla base della retribuzione annua più integrativo per i residui punti di contingenza da «liberare» entro il 1° gennaio 1986 ragguagliati al periodo annuo di lavoro intercorrente tra l'inizio del periodo e la data di cessazione.</p>                           |

Meno  
fondo pensione (0,50 per cento su retribuzione erogata, ancorchè non pagata).

Tab. n. 3

Fondo indennità alla fine dell'esercizio che scade dopo il 1° gennaio 1986

A) Fondo all'inizio dell'esercizio per i dipendenti in forza alla fine dell'esercizio.

più

B) Adeguamento di riporto alla fine dell'esercizio dato da:  
1, 5 per cento su A).  
+ 75 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'esercizio.

C) Adeguamento di anzianità sulla base della retribuzione annua: 13,5.

Meno

fondo pensione (0,50 per cento su retribuzione erogata, ancorchè non pagata).

Nell'ambito dell'accantonamento teorico come sopra descritto in ogni periodo amministrativo deve essere imputata una quota di TFR tale da consentire l'adeguamento del fondo al valore come sopra indicato. La metodologia di calcolo desumibile dall'art. 2120 cod. civ. che, salvo ipotesi più favorevoli previste dai contratti collettivi (nell'ambito delle voci della retribuzione che concorrono alla base di calcolo della indennità di anzianità maturata alla fine di un periodo amministrativo), viene stabilita per legge a sostituzione di qualsiasi regola di computo fissata dal contratto collettivo (e che viene pertanto abrogata di fatto dalla legislazione vigente), prevede un effetto pregresso (1 e 1,5 per cento di adeguamento e il 75 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo). Tali accantonamenti derivanti dagli effetti pregressi devono essere imputati al conto dei profitti e delle perdite alla luce del principio della prudenza e della competenza.

Con riferimento all'art. 2429 bis secondo comma n. 4 cod. civ., dalla relazione degli amministratori devono risultare i dati relativi agli accantonamenti per indennità di anzianità con illustrazione, ai sensi dell'art. 2425 bis secondo comma n. 3 cod. civ. delle variazioni intervenute.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

1. METODI DI CONTABILIZZAZIONE

2. Presentazione a bilancio

**11.1.2.**

pag. 5

te nella consistenza delle partite del passivo. Pertanto, in conformità anche ai principi contabili dei Dottori Commercialisti<sup>1</sup>, devono essere evidenziati nella relazione degli amministratori (ed anche nelle note a bilancio):

- a) la metodologia di stanziamento
- b) le quote pagate e lo stanziamento dell'anno in corso, evidenziando gli ammontari rilevanti dovuti all'effetto dell'anzianità pregressa per modifica di legge o per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro od anche di quelli individuali qualora tali rinnovi determinino degli effetti pregressi di natura consistente.

In particolare, essendo consuetudine di alcune imprese le sottoscrizioni di polizze a fronte dei debiti per indennità di anzianità dovuta ai dipendenti, la voce di bilancio in cui tale ammontare rimborsabile dalla società di assicurazione è iscritta, è posta all'attivo dello stato patrimoniale (tra le immobilizzazioni finanziarie) ovvero ad espressa ed evidente riduzione del fondo passivo<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> In particolare il Doc. n. 7 (Giuffré, 1981).

<sup>2</sup> Il R.D.L. 8 gennaio 1942 n. 5 convertito in legge 2 ottobre 1942 n. 1251 obbligava gli imprenditori (industriali) a versare a un «fondo indennità impiegati» gestito dall'INA (Istituto Nazionale Assicurazioni) gli accantonamenti necessari per assicurare agli impiegati e in caso di morte agli aventi diritto le indennità maturate al momento della cessazione del rapporto di dipendenza. I termini di versamento vennero prorogati con decreti annuali sino al 1977 (art. 23 del D.L. 8 aprile 1974 n. 95 in legge 7 giugno 1974 n. 216 pubblicata in G.U. n. 149 dell'8 giugno 1974) e da ultimo il termine è stato prorogato con legge 297/82 sino al 31 maggio 1982.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

1. METODI DI CONTABILIZZAZIONE  
 3. Pratiche correnti e casistica

**11.1.3.**

pag. 1

**3. PRATICHE CORRENTI E CASISTICA**

Ai fini del computo del TFR, uno dei casi più ricorrenti è quello per cui, a norma di diversi contratti collettivi, sono state erogate ai lavoratori dipendenti delle somme *una tantum* a titolo di acconto dell'indennità di anzianità. Generalmente i contratti collettivi dispongono che le somme corrisposte debbano essere computate ad incremento dell'indennità di anzianità. Tenuto conto altresì che in genere le somme erogate a titolo di anticipazione *una tantum* dell'indennità di anzianità, sono, a norma di contratto, da considerarsi al netto di ogni ritenuta a titolo di imposta, occorre riportare quanto corrisposto come anticipazione al lordo corrispondente, dopo aver calcolato l'imposta sul reddito delle persone fisiche che in sede di liquidazione del singolo dipendente graverà sull'indennità di anzianità.

Le forme applicabili, per determinare quale imponibile per scaglioni dia luogo al netto erogabile, sono le seguenti:

- 1) per scaglione sino a 10.000.000:

$$x = \frac{2 S}{2 - A}$$

- 2) per scaglione da 10.000.000 a 20.000.000:

$$x = \frac{10 S}{10 - 7 A}$$

- 3) per scaglione da 20.000.000 a 50.000.000:

$$x = \frac{5 S}{5 - 4 A}$$

in cui S = anticipo sull'indennità di anzianità ed  
 A = aliquota di imposta sul reddito delle persone fisiche applicata sulle competenze di fine rapporto espressa in luogo che in percentuale in decimale<sup>1</sup>.

Un secondo caso ricorrente è quello dell'esistenza di contratti aziendali che prevedono integrazioni al tratta-

<sup>1</sup> Formule tratte da Meroni - Motta, «Manuale di consulenza del lavoro», Pirola Editore, Milano 1982 pagg. 451-453.

**11.1.3.**

pag. 2

**FONDI DI ACCANTONAMENTO 11.**

METODI DI CONTABILIZZAZIONE 1.

Pratiche correnti e casistica 3.

mento di indennità di anzianità previsto per legge o per contratto collettivo.

In questa ipotesi le metodologie di computo e di accantonamento, sempre nel rispetto della competenza e certezza del componente economico e della congruità del fondo, saranno quelle desumibili dal contratto aziendale.

1670

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

1. METODI DI CONTABILIZZAZIONE

4. Sintesi

**11.1.4.**

pag. 1

**4. SINTESI**

Il fondo TFR rappresenta un fondo spese future generalmente a medio termine, con una componente a breve termine non sempre identificabile, per cui solo nella ipotesi in cui la componente a breve termine sia identificabile, si può effettuare la riclassificazione di questa parte tra le passività a breve.

Il fondo viene accantonato sulla base delle anzianità maturate in capo ai singoli dipendenti, con riferimento all'anzianità derivante dal rapporto contrattuale in essere e tenendo conto degli elementi della retribuzione che concorrono alla base di calcolo alla luce di previsioni contrattuali e di disposti di legge.

Gli effetti pregressi derivanti dall'adeguamento stabilito per legge o per contratto dei fondi TFR devono essere imputati al conto profitti e perdite nell'esercizio in cui questo evento si verifica.

L'utilizzo del fondo può avvenire sia per la quota-parte di accantonamento sia per l'intera indennità di anzianità erogata al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro. In tutti i casi, dovrà essere tenuto separato l'ammontare dell'indennità pagata nel periodo, da quella dell'accantonamento integrativo del fondo.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**2. PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO - Sommario**

**11.2.**

pag. 1

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**2. Principi di controllo interno**

---

1. Caratteristiche del sistema di controllo interno
2. Procedure ed autorizzazioni
3. Obiettivi di controllo interno
4. Problematiche connesse con l'Edp

## 1. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Le principali caratteristiche del sistema di controllo interno relative al fondo indennità di anzianità sono quelle indicate nei «Principi di Revisione - Doc. n. 14» dei Dottori Commercialisti<sup>1</sup>.

I principi fondamentali sono caratterizzati dai seguenti elementi:

- a) segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- b) uso e controllo di documenti idonei ed approvati;
- c) corrette registrazioni contabili;
- d) controllo periodico delle registrazioni contabili.

Essendo il computo del fondo TFR parte integrante del sistema di computo di tutte le retribuzioni nei confronti del personale dipendente, con qualsiasi qualifica esso operi all'interno dell'impresa, ne consegue che il sistema di controllo interno relativo al computo e all'erogazione del TFR (accantonamenti e pagamenti) è in stretta connessione a quello richiesto per il computo delle retribuzioni periodiche e degli elementi a queste connesse (contributi ed imposte)<sup>2</sup>.

Il principio generale, secondo cui non si deve far svolgere per intero un'operazione ad una singola funzione aziendale, vale anche per il computo del TFR, per cui va realizzato un conflitto di interessi tra le unità preposte rispettivamente alla rilevazione dei costi ed al calcolo del TFR medesimo.

Ai fini del calcolo del TFR occorre qui precisare che la separazione dei compiti e delle responsabilità obbedisce ad un principio di segregazione di funzioni che porta ad un conflitto di interessi tra singoli addetti a funzioni o a fasi della gestione della rilevazione dei costi e dei debiti per indennità di anzianità al fine di garantire che l'intero processo si svolga con l'intervento di soggetti fra di loro in conflitto di interessi.

Le funzioni che dovrebbero essere segregate sono pertanto così individuate:

- a) approvazione delle retribuzioni riservate ai dipendenti (in quanto costituiscono base di calcolo per la

<sup>1</sup> Giuffré, 1981.

<sup>2</sup> Per quanto concerne gli elementi di calcolo, si rinvia alla Voce 19 - Salari e stipendi.

- retribuzione media annua a cui viene ragguagliata l'indennità maturata);
- b) tenuta dei libri paga e matricola (in quanto questi costituiscono il substrato giuridico da cui rilevare gli elementi della retribuzione cui commisurare il TFR);
  - c) calcolo del TFR da accantonare o da liquidare (affinchè il computo sia svolto in modo indipendente e sulla base di rigorose regole di comportamento desumibili dalle leggi o dal contratto);
  - d) pagamento del TFR (affinchè chi effettua l'erogazione non possa modificare in alcun modo i computi o le basi di calcolo o le formalità giuridiche);
  - e) registrazioni relative agli accantonamenti e pagamenti e altri eventuali movimenti del fondo TFR (affinchè attraverso la registrazione contabile si realizzi una funzione di controllo connessa all'accantonamento e al pagamento dell'indennità).

Per consentire le elaborazioni sopra specificate, è evidente che nessun computo o nessun pagamento può avvenire senza il riferimento a documenti idonei a rappresentare tali computi e tali accantonamenti e con l'approvazione da parte di soggetti che, nell'ambito dell'impresa, dispongano dei poteri assegnati.

Alcuni dei principali documenti relativi ai costi e debiti per indennità di anzianità che devono essere presenti nell'impresa per un valido sistema di controllo interno, possono essere i seguenti:

- a) carteggi personali (lettere di assunzione, contratti di lavoro ed altri documenti eventuali dai quali risultino le condizioni riconosciute ai dipendenti);
- b) libri matricola (dai quali risultino la data di assunzione, l'eventuale anzianità convenzionale, la categoria o qualifica, ecc.);
- c) liste di calcolo del TFR maturata e quindi da accantonare, relative a singoli dipendenti, in quanto il debito dell'impresa è nei confronti di ogni singolo nominativo e non costituisce un'entità astratta e globale;
- d) prospetti di calcolo del TFR da liquidare dai quali si possano desumere i seguenti elementi:
  - 1) metodo per la determinazione dell'anzianità in rapporto ai carteggi personali e alle scritture legali;
  - 2) corretta determinazione degli elementi che concorrono

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO****2. PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO****1. Caratteristiche del sistema di controllo interno****11.2.1.**

pag. 3

no alla base di calcolo, quali risultanti dai carteggi personali, dai libri matricola, dai libri paga.

Ai fini della corretta imputazione dei fondi accantonati, nonché delle indennità pagate - anche al fine di evitare accantonamenti in misura superiore o inferiore al dovuto, o verificare l'eventualità di insorgenza di passività derivanti da violazioni contrattuali, a seguito di contestazioni anche in sede legale da parte di dipendenti già liquidati -, è necessario che i principi di controllo interno garantiscano il rispetto delle norme legali e contrattuali con particolare riferimento a:

- a) esistenza e regolarità delle lettere di assunzione;
- b) esistenza della documentazione delle modifiche di qualifica, nonché dei passaggi di categoria, quando questi oltre a creare modifiche nei livelli retributivi, determinino anche modifiche negli scaglioni di anzianità o nelle metodologie di computo;
- c) esistenza e corretta tenuta dei libri obbligatori per legge;
- d) qualifiche e categorie da riconoscere ai singoli dipendenti in funzione delle mansioni effettivamente svolte;
- e) corresponsione di minimi contrattuali, delle indennità e degli aumenti periodici considerati come elementi essenziali della retribuzione;
- f) corresponsione degli elementi accessori della retribuzione come compensi per lavoro straordinario e festivo notturno, premi di produzione, indennità di mensa, indennità di maneggio di denaro, indennità lavorazioni nocive e pericolose, indennità di sede disagiata, indennità di residenza, indennità di reperibilità, per lavori fuori zona, per festività, per ferie non godute in trasferta o in trasferimento, di alloggio, ecc.

Per ciò che concerne l'utilizzo del fondo TFR, a fronte dei pagamenti e delle liquidazioni effettuate, è necessario accertare il rispetto della legge riguardo a:

- a) modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e quindi, in particolare, esistenza di lettere di dimissioni o di licenziamento, rispetto dei termini di preavviso, elementi considerati per il conteggio del TFR, con riferimento al contratto o alla legge o alla situazione particolare del singolo dipendente dimissionario o licenziato, corretto trattamento fiscale del TFR erogato

to, restituzione al dipendente dimissionario o licenziato del libretto di lavoro e degli altri documenti, corretta compilazione del prospetto liquidazione, richiesta al dipendente di ricevuta liberatoria.

- b) nel caso specifico in cui l'interruzione del rapporto di lavoro avvenga per morte del dipendente, accertamento che le indennità siano state erogate agli aventi diritto sulla base di documenti specifici come: atto di morte, atto notorio da cui risulti <sup>1</sup>:
- 1) l'eventuale esistenza e le precise generalità del coniuge superstite, dei figli, nonché (solo se vivono a carico del defunto) di parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, con l'imprescindibile attestazione che, al di fuori dei nominati, nessun altro parente entro il terzo grado o affini entro il secondo grado vivono a carico del defunto;
  - 2) in mancanza delle persone di cui sopra e (previa attestazione che il defunto non ha lasciato a sè superstiti alcuna delle suddette persone) l'eventuale esistenza, le precise generalità, il grado di parentela dei parenti legittimi; e comunque:
    - 1) il decreto del giudice tutelare (se tra gli aventi diritto vi sono dei minori) che autorizzi il legale rappresentante dei minori stessi a riscuotere la quota loro spettante con esonero del datore di lavoro per ogni responsabilità in proposito;
    - 2) certificato di famiglia integrale intestato:
      - a nome del defunto stesso se la persona defunta era congiunta;
      - a nome del padre del defunto se la persona defunta non era congiunta;
  - c) in tutte le altre ipotesi, secondo la causa dell'interruzione del rapporto di lavoro, l'esistenza delle attestazioni, dichiarazioni, comunicazioni richieste dalle leggi generali e speciali per i singoli casi.

Le registrazioni contabili devono prevedere:

- a) la predisposizione annuale degli accantonamenti;
- b) la contabilizzazione degli stessi sulla base di documenti specifici;
- c) che ogni pagamento sia debitamente autorizzato e contabilizzato.

<sup>1</sup> Cfr. Meroni-Motta op. cit. pagg. 451-453.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO****2. PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO****1. Caratteristiche del sistema di controllo interno****11.2.1.**

pag. 5

Il controllo periodico delle registrazioni contabili, deve essere effettuato da persone indipendenti da coloro che hanno operato il computo, la registrazione e il pagamento sulla base:

- 1) del confronto dei dati di contabilità generale con quelli delle liste di calcolo degli accantonamenti e dei prospetti di liquidazione;
- 2) di controlli a sondaggio dell'esattezza aritmetica dei dati di cui sopra;
- 3) del controllo a sondaggio dei dati inseriti nelle liste e nei prospetti con quelli risultanti dai libri paga, dai libri matricola e dalle cartelline nominative dei singoli dipendenti.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

2. PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO

2. Procedure ed autorizzazioni

**11.2.2.**

pag. 1

**2. PROCEDURE ED AUTORIZZAZIONI**

I principi fondamentali connessi alle procedure ed alle autorizzazioni sono basati sui seguenti elementi:

- a) la contabilità deve disporre di tutti gli elementi per garantire la correttezza della registrazione e dei pagamenti;
- b) per ogni liquidazione deve esistere l'evidenza scritta del computo e del diritto del lavoratore a percepire la somma indicata di indennità di anzianità;
- c) devono essere effettuati tutti gli accertamenti di computo e di diritto per garantire la rispondenza con quanto deve essere processato per il pagamento;
- d) si deve procedere al pagamento solo sulla base di autorizzazioni specifiche, alle date indicate e per importi oggetto dei computi.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

2. PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO

3. Obiettivi di controllo interno

**11.2.3.**

pag. 1

**3. OBIETTIVI DI CONTROLLO INTERNO**

Gli obiettivi di controllo interno si possono così riassumere:

- a) i computi di accantonamento devono far sì che il passivo dello stato patrimoniale veda il fondo TFR calcolato correttamente per importi imputabili ai singoli dipendenti in base allo stato giuridico economico e contrattuale di ogni dipendente con riferimento alla data alla quale il fondo viene calcolato integrato e determinato alla fine di un dato esercizio, per quell'importo esposto in bilancio;
- b) gli accantonamenti integrativi al fondo sulla base della decorrenza dell'anzianità, delle modifiche contrattuali privatistiche, delle modifiche contrattuali collettive e delle modifiche di legge devono influenzare completamente il conto dei profitti e delle perdite, con separata evidenza delle integrazioni suppletive derivanti da minori accantonamenti di precedenti esercizi;
- c) la movimentazione per utilizzo del fondo deve avvenire per liquidazioni nei confronti dei singoli dipendenti e quindi sulla base di specifica documentazione e specifiche autorizzazioni.

Le finalità del controllo interno sono quelle di evitare accantonamenti inferiori o superiori al dovuto, pagamenti a soggetti terzi non autorizzati o a soggetti terzi e per misure diverse da quelle stabilite dalla legge o dal contratto.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

2. PRINCIPI DI CONTROLLO INTERNO

4. Problematiche connesse con l'EDP

**11.2.4.**

pag. 1

**4. PROBLEMATICHE CONNESSE CON L'EDP**

---

Essendo le problematiche connesse all'Edp comuni a quelle identificate alla Voce 19 - Salari e stipendi, rinviamo, anche per unicità di contenuto, a quella voce.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**3. PROCEDURE DI REVISIONE - Sommario**

**11.3.**

pag. 1

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**3. Procedure di revisione**

---

1. Obiettivi della verifica
2. Controllo dei conti ed analisi della documentazione
3. Programma di revisione (Audit Program)

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO****3. PROCEDURE DI REVISIONE****1. Obiettivi della verifica****11.3.1.**

pag. 1

**1. OBIETTIVI DELLA VERIFICA**

---

L'obiettivo della verifica del fondo TFR riportato in bilancio è quello della determinazione della congruità a rappresentare l'ammontare del debito maturato a tale titolo.

La procedura è quella di verifica degli elementi di base per il conteggio dell'indennità obbligatoria in forza della legge, dei contratti individuali e collettivi e dei fondi integrativi aziendali di previdenza.

## 2. CONTROLLO DEI CONTI ED ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

---

La procedura di revisione si sviluppa su due operazioni fondamentali:

- a) la verifica dell'attendibilità dei prospetti di calcolo in base ad opportuni sondaggi;
- b) accertamento della corretta esecuzione e registrazione delle operazioni effettuate nel periodo attraverso la disamina delle operazioni imputate a movimentare il fondo TFR.

L'attendibilità dei prospetti di calcolo deve essere accertata verificando mediante opportuni sondaggi:

- a) che gli stessi includano tutti e solo i dipendenti in forza alla chiusura dell'esercizio, come risultano dai libri matricola, dai libretti di lavoro o da altri idonei documenti <sup>1</sup>;
- b) che le anzianità siano correttamente determinate sulla base dei libri e dei documenti di cui sopra;
- c) che le retribuzioni utilizzate come base per i calcoli siano corrette in relazione alle risultanze dei libri paga, alle disposizioni di legge ed altri eventuali parametri fissati dai contratti di lavoro vigenti;
- d) che i calcoli aritmetici ed i riporti siano esatti.

Se l'azienda ha costituito fondi integrativi di previdenza, il revisore deve accertare, esaminando le clausole dell'accordo e controllando i calcoli effettuati, che il debito maturato nei confronti dei dipendenti, sia stato correttamente riportato in bilancio.

Nel caso in cui l'azienda abbia stipulato un contratto di assicurazione a fronte del fondo maturato a favore dei dipendenti, è necessario che il revisore:

- a) esamini il contratto;
- b) accerti, mediante conferma scritta o altra idonea procedura, l'ammontare dei premi pagati e la quota di indennità coperta dall'assicurazione;
- c) accerti che gli elementi patrimoniali ed economici connessi con il rapporto assicurativo siano riflessi in

<sup>1</sup> Se il revisore lo ritiene opportuno può procedere anche al controllo fisico della distribuzione della remunerazione per identificare l'effettiva esistenza dei percipienti.

bilancio secondo quanto previsto dagli statuiti principali contabili.

Per la verifica delle operazioni effettuate nel periodo il revisore deve:

- a) ottenere un prospetto riassuntivo dei movimenti del periodo, dal quale risultino <sup>1</sup>:
  - il saldo iniziale;*
  - gli incrementi dell'esercizio (accantonamenti, trasferimenti da altre aziende, ecc.);*
  - i decrementi dell'esercizio (liquidazioni, trasferimenti ad altre aziende, ecc);*
  - il saldo finale;*
- b) verificare i movimenti (integralmente se si tratta di pochi movimenti o altrimenti a sondaggio) con i documenti giustificativi (liste di calcolo degli accantonamenti, prospetti di liquidazione, ecc.);
- c) verificare la corrispondenza tra le registrazioni nei conti patrimoniali e quelle nei conti di reddito, sia per gli accantonamenti che per altri eventuali movimenti con influenza sul conto profitti e perdite e quindi sul risultato d'esercizio.

Al completamento del lavoro di disamina di cui ai due punti precedenti, alla luce del disposto dell'art. 2429 bis cod. civ., al fine di accertare le fluttuazioni significative intervenute nelle consistenze delle poste patrimoniali del passivo e del fondo TFR, nonché del conto economico, per verificare la correttezza delle informazioni indicate nella relazione degli amministratori, il revisore deve:

- a) controllare la corretta descrizione e classificazione in conformità agli statuiti principi contabili;
- b) accertare, sulla base dei documenti e dei dati disponibili, l'esistenza e l'attendibilità di informazioni relative a:
  - criteri di calcolo e di stima utilizzati per la determinazione degli accantonamenti;*
  - dati relativi al personale dipendente;*
  - esistenza di rischi o situazioni particolari per cui non siano stati effettuati accantonamenti, ma che potrebbero originare delle passività.*

<sup>1</sup> Cfr. le figg. n. 1 e 2. Per l'ipotesi di un programma di revisione cfr. par. 11.3.3.

*FIG. 1*  
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

	19 . .	19 . .
	<hr/>	<hr/>
Saldo di bilancio	.....	.....
Saldo iniziale		
più: incrementi		
• Accantonamenti		
• Trasferimenti <sup>1</sup>		
• Giriconto <sup>1</sup>		
meno: decrementi		
• Utilizzi		
• Trasferimenti <sup>1</sup>		
• Giriconto <sup>1</sup>	<hr/>	<hr/>
Saldo finale	.....	.....

<sup>1</sup> I trasferimenti possono avvenire in confronto di conti di riserva.

**11.3.2.**

pag. 4

**FONDI DI ACCANTONAMENTO 11.**PROCEDURE DI REVISIONE 3.  
Controllo dei conti ed analisi documentazione 2.

FIG. 2

## FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

W. P. No.	
Accountant	
Date	

Dipendente		Data Assunzione	Anzianità maturata			Retribuzione annua al 31-5-1982	Totale diviso al 13,5	Rivalutazione interessi su colonna al 31-5-1982	Totale maturato	Note e osservazioni (eventuale elemento integrativo)
Codice	Nome		Anni	Mesi	Giorni					

1694

Struttura base

Revisione contabile

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO****3. PROCEDURE DI REVISIONE****3. Programma di revisione (Audit Program)****11.3.3.**

pag. 1

**3. PROGRAMMA DI REVISIONE (AUDIT PROGRAM)****A) Conguità TFR**

Giustificare l'importo a bilancio riferendosi al saldo contabile ed al prospetto di conteggio approntato dalla società.

Ottenere una copia del prospetto di conteggio del fondo, e analizzarne la completezza in ordine:

- a) al computo del TFR per singolo dipendente;
- b) all'inclusione di tutti gli elementi di computo (anzianità, retribuzione, ecc.).

**B) Riscontri contabili**

Controllare a campione:

- a) che tutti i dipendenti in forza alla data di chiusura siano compresi nel conteggio, riferendosi al libro matricola ed ai libretti di lavoro;
- b) che le anzianità siano correttamente imputate;
- c) che le retribuzioni, base del conteggio, siano quelle del mese di chiusura, come dai fogli paga;
- d) che ogni altro parametro fissato dal contratto vigente sia stato esattamente contemplato;
- e) che le operazioni aritmetiche e di riporto sul prospetto siano esatte.

Se la società effettua il computo del fondo in base a parametri medi per reparti o gruppi di dipendenti, accertarsi che questo metodo non dia risultati sensibilmente diversi dal metodo di conteggio analitico per singolo dipendente.

**C) Movimenti del fondo**

Esaminare le variazioni intervenute nel fondo liquidazione nel corso dell'esercizio: saldo iniziale, pagamenti effettuati, quote dell'esercizio, saldo finale.

**D) Indennità pregressa**

Calcolare la quota di indennità pregressa inclusa nella quota annuale; se la società ha differito l'onere pregresso ai futuri esercizi, considerare l'opportunità di una sua totale imputazione all'esercizio in esame.

**11.3.3.**

pag. 2

**FONDI DI ACCANTONAMENTO 11.**

PROCEDURE DI REVISIONE 3.

Programma di revisione [Audit Program] 3.

**E) Imputazione costi**

Distinguere la quota annuale di indennità nelle sue componenti imputabili al costo del venduto, alle spese generali ed amministrative ed alle spese commerciali. Controllare i pagamenti di indennità dell'esercizio con le ricevute rilasciate dai dipendenti e con le contabili di banca; comparare il fondo accantonato all'inizio dell'anno, per i dipendenti successivamente licenziati, con le indennità liquidate, come indice di adeguatezza del fondo iniziale.

**F) Contratto di assicurazione**

Nel caso in cui la società abbia stipulato un contratto di assicurazione a fronte del fondo maturato a favore dei dipendenti:

- a) esaminare gli estremi del contratto;
- b) chiedere conferma dell'ammontare dei premi pagati, dei capitali assicurati e maturati all'ente assicuratore;
- c) accertarsi della corretta esposizione in bilancio del rapporto assicurativo (esborsi per premi come credito o come deduzione dal fondo).

**G) Accantonamenti aggiuntivi**

Se la società ha costituito fondi aziendali integrativi di previdenza, controllare, attraverso l'esame delle clausole dell'accordo e del computo del fondo, che la passività maturata sia accantonata in misura congrua nel passivo e come quota dell'esercizio.

1696

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**11.4.**

4. ASPETTI FISCALI - Sommario

pag. 1

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**4. Aspetti fiscali**

---

1. Generalità
2. Accantonamenti e utilizzo del fondo TFR
3. Fondi di previdenza interni
4. FIRR e indennità suppletiva
5. Esposizione in bilancio e nelle scritture contabili
6. Raccordo tra logica civile e logica fiscale

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

## 4. ASPETTI FISCALI

## 1. Generalità

**11.4.1.**

pag. 1

**1. GENERALITÀ**

---

La disciplina degli accantonamenti al fondo TFR per i trattamenti di quiescenza, disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali, nonché dai contratti collettivi, è contenuta nell'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597<sup>1</sup> che prevede che gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dipendente siano deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo di imposta in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.

La norma non disciplina l'utilizzo del fondo, tuttavia essa è informata dai principi della tecnica contabile.

---

<sup>1</sup> Pubblicato nella G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973, suppl. ord. n. 1.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

4. ASPETTI FISCALI

2. Accantonamenti e utilizzo del fondo TFR

**11.4.2.**

pag. 1

**2. ACCANTONAMENTI E UTILIZZO DEL FONDO TFR**

Gli accantonamenti, come precisato al primo comma dell'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 avvengono in contropartita al conto economico sulla base di quote maturate nel periodo di imposta. Le quote sono frutto di calcoli specifici predisposti sulla base dello *status* giuridico di ogni dipendente alla fine del periodo di imposta e quindi in conformità ad uno sviluppo analitico che vede il fondo imputato per ogni nominativo anche se l'accantonamento verrà effettuato in un'unica soluzione e globalmente.

Il riferimento per la determinazione di calcolo è unicamente dato da disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto dei singoli dipendenti.

Il riferimento alle disposizioni contrattuali è ricollegabile sia ai contratti collettivi nazionali che, disciplinano quali voci della retribuzione<sup>1</sup> fissa e variabile, concorrono alla determinazione del computo sia ai contratti integrativi aziendali che disciplinano la globalità dei rapporti, od i rapporti specifici con singoli lavoratori subordinati, sia alle norme di legge.

La misura dell'accantonamento non può pertanto essere superiore a quella così definita verificandosi, nell'ipotesi contraria, la necessità di rettifiche in sede di dichiarazione dei redditi dell'eventuale surplus di accantonamento, che dà luogo all'evidenza nello Stato patrimoniale di un conto «fondo indennità anzianità tassato».

Nell'ipotesi in cui l'accantonamento venga effettuato in misura inferiore a quello previsto dalle norme, la differenza non accantonata costituirà componente negativo di reddito nel periodo in cui il rapporto di lavoro subordinato verrà risolto. Non è pertanto consentito il «recuperare» in successivo periodo di imposta il minore accantonamento effettuato in un precedente periodo di imposta<sup>2</sup>.

Nei casi in cui, a seguito di sopravvenute modificazioni normative (diverse modalità di computo del fondo) e re-

<sup>1</sup> Essa comunque è sempre ragguagliata ad un periodo di riferimento e precisamente l'anno solare durante il quale si sviluppa per l'intero periodo o per parte dello stesso l'attività di lavoro subordinata del soggetto che ha maturato il diritto.

<sup>2</sup> Cfr. R.M. 9/1189 del 6 maggio 1976 e R.M. 9/1192 del 1° luglio 1980 operando, nell'ottica civilistica in tal senso si dovrà di nuovo attivare la creazione di un «fondo tassato».

tributive (incrementi salariali, rettifica di voci che concorrono alla retribuzione ai fini della determinazione della base di calcolo per l'accantonamento al fondo di indennità di anzianità) che portino a rendere necessari maggiori accantonamenti per adeguare il fondo di quiescenza e previdenza con effetto su situazioni pregresse, è consentito di ripartire tale maggiore onere per un arco di tempo non superiore a tre periodi di imposta compreso quello di decorrenza degli effetti delle modificazioni <sup>1</sup>.

Le modificazioni hanno effetto dal momento in cui gli atti, contratti o gli accordi o le eventuali leggi o provvedimenti sono entrati in vigore e pertanto per gli atti, contratti e accordi dal momento della stipula o della loro eventuale pubblicità, per le leggi dalla data di entrata in vigore sulla Gazzetta Ufficiale <sup>2</sup>.

I fondi vengono utilizzati nel corso dell'esercizio in cui i singoli lavoratori dipendenti interrompono per dimissioni o licenziamento il loro rapporto di lavoro subordinato con l'impresa.

Essendo l'accantonamento determinato alla fine di ogni periodo di imposta, la quota parte di utilizzo del fondo sarà pari all'accantonamento esistente in capo ad ogni singolo nominativo all'inizio del periodo di imposta, mentre la parte suppletiva di diritto maturato nel corso del periodo in cui è avvenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, costituirà componente negativo di reddito.

È in ogni caso considerato fiscalmente irrilevante il comportamento in base al quale tutte le indennità di anzianità erogate ai dipendenti che hanno cessato il loro rapporto di lavoro subordinato nel corso dell'esercizio vengono imputate direttamente al conto profitti e perdite, mentre il fondo verrà rettificato alla fine dell'esercizio sulla base del numero dei dipendenti in forza alla fine del periodo di imposta e sulla base del loro stato giuridico.

<sup>1</sup> Questa ipotesi tende ad essere di scarso rilievo dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297 in cui gli effetti pregressi sono solo quelli del computo dell'interesse dell'1,5 per cento e dell'adeguamento ISTAT nel fondo all'inizio di ogni esercizio.

<sup>2</sup> Con R.M. 9/167 del 21 marzo 1981 si è precisato che l'anno di competenza per l'imputazione dei costi è quello in cui i costi divengono certi e determinabili, quindi solo a stipula contrattuale avvenuta.

Pertanto anche il costo per i punti di contingenza congelati, che vengono erogati al dipendente che interrompe il rapporto di lavoro come «integrazione» saranno fiscalmente deducibili nell'anno in cui il rapporto si interrompe (su questa interpretazione non vi sono unanimi consensi. Infatti secondo alcuni questi punti di contingenza, dovrebbero concorrere all'accantonamento di periodo).

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

## 4. ASPETTI FISCALI

## 2. Accantonamenti e utilizzo del fondo TFR

**11.4.2.**

pag. 3

È ancora considerata pratica accettabile quella in base alla quale l'intera indennità di anzianità erogata al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro subordinato nel corso dell'esercizio, venga imputata ad utilizzo del fondo e lo stesso alla fine dell'esercizio venga adeguato sulla base dello status giuridico dei dipendenti in forza alla fine del periodo di imposta.

In tutte le ipotesi sopra descritte, l'effetto sul conto economico sarà sempre lo stesso anche se potranno essere diversi gli importi imputati direttamente al conto profitti e perdite a titolo di indennità di anzianità pagate e quelli imputati al medesimo conto a titolo di accantonamento al fondo di indennità di anzianità.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

- 4. ASPETTI FISCALI
- 3. Fondi di previdenza interni

**11.4.3.**

pag. 1

**3. FONDI DI PREVIDENZA INTERNI**

---

Ogni fondo di previdenza interno integrativo del trattamento di legge, rientra nell'ipotesi dei fondi di quiescenza determinati sulla base di regole contrattuali (in questo caso aziendali) e come tali pertanto riconducibili alla disciplina dell'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sia per gli accantonamenti correnti sia per gli effetti pregressi derivanti da modifiche contrattuali che possono avere influenza sulla misura di detti accantonamenti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. R.M. 9/249 del 3 giugno 1978 e R.M. 9/172 del 19 giugno 1979.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

4. ASPETTI FISCALI  
 4. FIRR e indennità suppletiva

**11.4.4.**

pag. 1

**4. FIRR E INDENNITÀ SUPPLETIVA**

Pur essendo gli agenti e rappresentanti di commercio soggetti che, ai fini della norma tributaria, rientrano tra quelli che esercitano l'attività di impresa e che pertanto producono reddito ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, per effetto della legislazione civilistica in materia (art. 1751 cod. civ.) il loro mandante ha l'obbligo di corrispondere all'agente, all'atto della risoluzione del contratto, un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto.

L'obbligo anzidetto che trova ulteriore disciplina, per quanto attiene la costituzione e la gestione del fondo indennità risoluzione rapporto, negli accordi economici collettivi stipulati fra le organizzazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio e quelle delle ditte preponenti, venendo ad incidere direttamente nell'economia di queste ultime, implica che gli accantonamenti in parola debbono considerarsi attratti alla disciplina prevista dall'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597<sup>1</sup>.

Il fondo accantonato presso l'Enasarco viene liquidato a cura dello stesso, e pertanto l'unica metodologia che può interessare l'impresa è quella dell'accantonamento delle somme a questo titolo presso l'Enasarco, somme che vengono altresì di fatto versate a questo Istituto.

In diversa posizione si trova l'accantonamento dell'indennità suppletiva di clientela che, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo collettivo che disciplina il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale stipulato il 28 dicembre 1974, deve essere liquidato nella misura del 3 per cento dell'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del contratto e delle somme corrisposte a titolo di rimborso e concorso spese.

Questo tipo di indennità, non cumulabile con altri trattamenti di tipo analogo, è erogabile solo se il contratto è sciolto, per iniziativa della casa mandante, per fatto non imputabile all'agente o rappresentante ed è infine dovuto per invalidità permanente e totale dell'agente o rappresentante stesso.

<sup>1</sup> Cfr. R.M. 30 agosto 1977 n. 8/353.

**11.4.4.**

pag. 2

**FONDI DI ACCANTONAMENTO 11.**

ASPETTI FISCALI 4.

FIRR e indennità suppletiva 4.

Ai fini delle imposte dirette non è riconosciuta la caratteristica di identità tra i due tipi di accantonamento/versamento. Infatti, mentre per il fondo che viene accantonato presso l'Enasarco, l'imputazione è effettuata in base a somme che sono sempre e comunque dovute da parte dell'impresa, la corresponsione dell'indennità suppletiva di clientela compete all'agente o rappresentante di commercio soltanto in limitate circostanze, connesse al verificarsi di particolari situazioni, per cui la possibilità di un accantonamento generalizzato che fosse fiscalmente deducibile prescindendo dalla certezza di erogazione di queste somme, non può considerarsi accettabile <sup>1</sup>. Nell'ipotesi in cui si dovesse effettuare l'accantonamento, in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà procedere alla rettifica denominando il fondo indennità suppletiva clientela come «fondo tassato».

1708

<sup>1</sup> Cfr. R.M. 9/120 del 21 luglio 1980.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

## 4. ASPETTI FISCALI

## 5. Esposizione in bilancio e nelle scritture contabili

**11.4.5.**

pag. 1

**5. ESPOSIZIONE IN BILANCIO E NELLE SCRITTURE CONTABILI**

L'esposizione in bilancio dei fondi indennità anzianità è in genere nel rispetto della norma civile.

Ogni qualvolta tuttavia l'accantonamento al fondo non venga imputato totalmente al conto dei profitti e delle perdite, la contropartita, non imputata a costo, verrà evidenziata in un apposito conto dell'attivo e ridotta in funzione dell'imputazione al conto profitti e perdite fino al suo azzeramento entro il triennio previsto dal secondo comma dell'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.

Siffatto comportamento seppur non sia sempre stato considerato civilisticamente censurabile dalla giurisprudenza<sup>1</sup>, pur tuttavia dal punto di vista dei principi contabili e della chiara esposizione in bilancio è criticabile, creandosi motivo di discrepanza tra il comportamento secondo prudente apprezzamento degli amministratori e quello fiscale che, se adottato, porta alla conseguenza di poter diluire l'effetto economico in un periodo più lungo rispetto a quello dell'esercizio in cui è avvenuto l'evento che ha portato la necessità di dover operare delle rettifiche ai fondi pregressi, consentendosi così, attraverso la diluizione, di poter traslare a periodi successivi l'eventuale perdita, nel miglior favore applicativo dell'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, ed, al contempo, di poter ridurre, sull'eventuale risultato economico di periodo, l'influenza dell'imposta locale sui redditi disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 599<sup>2</sup>.

L'esposizione nelle scritture contabili assume una particolare rilevanza unicamente con riferimento al libro degli inventari di cui all'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973<sup>2</sup> n. 600 ed ai sensi dell'art. 1217 cod. civ.

Essendo il fondo, espressione di un debito nei confronti di singoli dipendenti, come per gli altri debiti, dovrà essere redatto lo sviluppo nominativo dei singoli dipendenti nei confronti dei quali il debito sussiste, almeno *protempore* in quella dimensione, alla data di chiusura dell'esercizio e quindi del periodo di imposta.

<sup>1</sup> Cfr. Trib. Milano 26 febbraio 1973 in Dir. Fall. 1974, II, 151; Foro pad. 1974, I, 1973, appello Milano 26 settembre 1972, II, 1011.

<sup>2</sup> Pubblicato nella G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973, suppl. ord. n. 1.

**11.4.5.**

pag. 2

**FONDI DI ACCANTONAMENTO 11.**

ASPETTI FISCALI 4.

Esposizione in bilancio e nelle scritture contabili 5.

Anche per questa ipotesi, è applicabile la possibilità offerta dall'interpretazione ministeriale della circolare 1496 del 30 aprile 1977 di predisporre liste non bollate da tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, al fine di poter verificare la correttezza dell'accantonamento sia nel suo globale, sia con riferimento ai singoli nominativi, anche al fine di accertare, nell'ipotesi di minori accantonamenti, la congruità delle somme imputate al conto profitti e perdite nell'esercizio in cui il dipendente si rende dimissionario e pertanto viene liquidato in misura superiore a quella prevista dall'accantonamento accumulato.

1710

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

## 4. ASPETTI FISCALI

## 6. Raccordo tra logica civile e logica fiscale

**11.4.6.**

pag. 1

**6. RACCORDO TRA LOGICA CIVILE E LOGICA FISCALE**

Dalle considerazioni esposte, emerge che motivi di conflittualità tra la norma civile e la norma fiscale sussistono unicamente per:

- a) eventuali maggiori accantonamenti effettuati a titolo prudenziale e per ragionevole motivo dagli amministratori rispetto al *quantum* accumulato sulla base dello stato giuridico dei dipendenti e misurato alla data di chiusura dell'esercizio;
- b) effetto di dilazione nel tempo delle differenze di accantonamento per indennità pregresse;
- c) mancato riconoscimento ai fini fiscali della deducibilità degli accantonamenti imputati al conto economico per i fondi indennità suppletiva agenti di commercio.

In tutte queste ipotesi specifica evidenza verrà data per le maggiori tassazioni protempore con la creazione di fondi tassati, tenendo conto, ai fini della corretta competenza delle imposte di esercizio, delle imposte eventualmente anticipate.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

A. APPENDICE - Sommario

**11.A.**

pag. 1

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

**A. Appendice**

---

1. Bibliografia essenziale
2. Domande di controllo

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

A. APPENDICE

1. Bibliografia essenziale

**11.A.1.**

pag. 1

**1. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE**

---

- **Meroni F. - Motta A.** «*Manuale di consulenza del lavoro*», Pirola 1982

Gli aspetti tecnici e normativi dell'amministrazione del personale.

- **Mazza G.** «*Il nuovo TFR*», Ipsoa 1982

Un commento approfondito della legge 297 con un confronto della precedente disciplina alla luce dei primi orientamenti giurisprudenziali.

- **Ricci R.** «*Manuale di amministrazione del personale*», Ise-di 1980

Gli aspetti operativi corredati da modulistica ed esemplificazioni oltre gli aspetti normativi.

**11. FONDI DI ACCANTONAMENTO**

A. APPENDICE

2. Domande di controllo

**11.A.2.**

pag. 1

**2. DOMANDE DI CONTROLLO**

- 1) Il codice civile prevede un fondo quiescenza? Quali disposizioni del codice sono state modificate dalla nuova disciplina sul TFR?
- 2) Gli aumenti salariali hanno un effetto pregresso sui fondi accantonamento?
- 3) Nella nuova disciplina l'indennità mantiene il carattere di retribuzione differita? Il nuovo trattamento che effetti esplica ai fini della determinazione contabile del fondo?
- 4) Qual è il criterio di computo nel periodo transitorio e da che anno termina l'assorbimento dei punti congelati di contingenza?
- 5) Il divisore 13,5 vale anche in presenza di mensilità aggiuntive?
- 6) Quali sono i tre criteri di base per determinare correttamente il fondo?
- 7) L'ammontare da corrispondere nel periodo transitorio al dipendente dimissionario è uguale a quello di diritto nello stesso periodo di riferimento? Che cos'è l'elemento integrativo?
- 8) È consentito accantonare il fondo sulla base delle dimissioni presunte dell'esercizio successivo?
- 9) Il fondo è una posta corrente o non corrente?
- 10) Si deve tener conto per il corretto accantonamento del fondo, di contratti o accordi aziendali firmati tra il 1° gennaio e la data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente? Cosa consente il fisco?
- 11) Quali sono i metodi alternativi di contabilizzazione delle indennità pagate nell'esercizio con riferimento al conto economico e al fondo accantonato all'inizio dell'esercizio?
- 12) Quali sono i principali accertamenti che deve effettuare il revisore per la verifica circa la congruità del fondo?